

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.



INDICE

Art. 1	Istituzione della tariffa	Pag. 3
Art. 2	Determinazione della tariffa	Pag. 3
Art. 3	Articolazione della tariffa	Pag. 3
Art. 4	Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	Pag. 4
Art. 5	Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	Pag. 5
Art. 6	Agevolazioni e coefficienti di riduzione	Pag. 5
Art. 7	Piano finanziario	Pag. 6
Art. 8	Adempimenti del Comune e del Soggetto gestore del servizio	Pag. 7
Art. 9	Attivazione del servizio	Pag. 7
Art. 10	Presupposto della tariffa ed esclusioni	Pag. 8
Art. 11	Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa	Pag. 8
Art. 12	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	Pag. 9
Art. 13	Tariffe per particolari condizioni di uso	Pag. 10
Art. 14	Deliberazioni di tariffa	Pag. 11
Art. 15	Denunce	Pag. 11
Art. 16	Omessa, infedele ed incompleta denuncia	Pag. 12
Art. 17	Applicazione e riscossione della tariffa	Pag. 12
Art. 18	Poteri del soggetto gestore del servizio	Pag. 13
Art. 19	Rimborsi	Pag. 13
Art. 20	Tariffa giornaliera di smaltimento	Pag. 14
Art. 21	Abolizione della tassa rifiuti solidi urbani interni	Pag. 14
Art. 22	Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamento	Pag. 15

Art.1 - Istituzione della tariffa.

1. Il comune svolge, in regime di privativa, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani così come definiti dall'art. 7, comma 2, lettere a), b), c) d) ed f) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nelle zone del territorio comunale individuate ai sensi del successivo art. 9.
2. Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizioni dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte del Comune.
4. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al DPR 27 aprile 1999, n. 158.
5. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Art.2 - Determinazione della tariffa.

1. La tariffa è determinata dal Comune sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 1, comma 2, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio forniti ed al tasso di inflazione programmato.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione e ciò in conformità a quanto indicato dall'allegato 2 al DPR 158 del 1999. Nei costi comuni vanno compresi nella misura del 50 per cento quelli relativi al personale dei costi operativi di gestione, come definiti al punto 2.1 dell'allegato 1 al DPR 158 del 1999.
3. Per le fasi del servizio date in appalto dal Comune, è fatto obbligo di fornire dalla ditta appaltatrice a richiesta del comune la ripartizione del costo dell'appalto nelle componenti di costo necessarie per la corretta determinazione della tariffa, nonché la predisposizione del progetto di piano finanziario limitato alle fasi ricevute in appalto dal comune e tutti i dati in possesso della ditta appaltatrice per la predisposizione della relazione di accompagnamento del piano finanziario prevista dal comma 3 dell'articolo 8 del DPR 158 del 1999.

Art.3 - Articolazione della tariffa.

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali,

assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 . A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.

3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto dall'art. 21, secondo comma, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.



Art 4 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno, ad eccezione nel caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti o per le seconde case a disposizione dei residenti il numero è determinato sulla base della seguente tabella di trasformazione: n. 1 componenti sino a 30 mq.; n.2 componenti da 31 a 50 mq.; n. 3 componenti da 51 a 70 mq.; n. 4 componenti da 71 a 90 mq.; n. 5 componenti da 91 a 120 mq.; n. 6 o più componenti per superficie maggiore di 120 mq. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a locazioni di breve durata perché ammobiliate o perché case per vacanze.
2. La parte variabile della tariffa, fatta salva la ripartizione indicata al comma 2 ultima parte del precedente articolo, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

3. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con il coefficiente minimo ivi previsto, in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose

Art.5 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.

1. Per le parti fisse e variabili ogni attività non domestica è inserita in una categoria di cui alla tabella allegata al presente regolamento, in conformità a quanto previsto dalle tabelle 3 e 4 allegate al DPR n. 158 del 1999. Nel caso di non corrispondenza formale fra l'attività esercitata e le categorie previste dalle tabelle allegate al decreto di cui sopra, deve essere attribuita la categoria che più si avvicina, avendo riguardo alla qualità ed alla quantità di rifiuti prodotti sulle superfici tassabili. Nel caso di svolgimento di più attività, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie di destinazione. I coefficienti delle tabelle sopra indicate si intendono determinati nella misura minima salvo che espressamente non sia riportato in tabella un coefficiente in misura superiore.
2. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive e per le utenze non domestiche in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n.158/99 per la categoria di appartenenza.
3. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa il Comune organizza e struttura sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R.n.158/99 per la categoria di appartenenza.

Art.6 - Agevolazioni e coefficienti di riduzione

1. Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata prevista al comma 10, dell'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata. A tal fine sono determinate le risorse finanziarie disponibili, le quali saranno ripartite fra gli utenti sulla base di apposito provvedimento della Giunta comunale.
2. Per le utenze non domestiche, sulla sola parte variabile della tariffa, come definita dal DPR 158 del 1999, è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dal comune, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti

stessi. Tale riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da presentarsi al comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo per l'anno precedente, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi, previsti dal Comune per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile, prevista per le utenze non domestiche, dal D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999. Il rimborso non può essere superiore al 60 per cento della parte variabile della tariffa dovuta per la corrispondente annualità. Nel calcolo delle quantità recuperate non si tiene conto delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale.

3. Per il recupero degli imballaggi secondari e terziari e dei rifiuti elettrici, la tariffa è ridotta nella misura del 20 per cento della spesa sostenuta, ma a condizione che sia comprovata da fatture ed in esse sia specificato la parte sostenuta per tale affidamento. La documentazione deve essere presentata al Comune entro e non oltre la fine del mese di febbraio dell'anno successivo. In ogni caso il rimborso a consuntivo non può superare il 40 per cento della parte variabile della tariffa.
4. Le risorse finanziarie necessarie sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata con il gettito della tariffa dell'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
5. Il Comune determina coefficienti di riduzione della sola parte variabile della tariffa che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente presenti o attive sul proprio territorio, così come previsto dal successivo articolo 13.

Art.7 - Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il Comune, anche sulla base dei dati di pertinenza delle fasi del servizio espletate dal soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni, approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e la relazione che lo accompagna, tenuto conto della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a) il programma degli interventi necessari;
 - b) il piano finanziario degli investimenti;
 - c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuali all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d) le risorse finanziarie necessarie;
 - e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il Piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale e organizzativo;
 - b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
 - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del piano finanziario il Comune determina la tariffa al fine del pieno grado di copertura dei costi del servizio, e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 12 del DPR 27 aprile 1999, n. 158 determina l'articolazione tariffaria

Art.8 - Adempimenti del Comune e del soggetto gestore del servizio.

1. A decorrere dal primo esercizio finanziario di introduzione della tariffa, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui al precedente comma 3 dell'art. 7.
2. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
3. Il Comune avvia con forme adeguate l'attivazione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti (isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari) e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del computo delle agevolazioni previste dall'art. 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da corrispondere secondo modalità che il Comune medesimo determinerà.

Art. 9 - Attivazione del servizio.

1. Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, si rinvia al regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal comune ai sensi dell'art. 21 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani viene effettuata in regime di privativa, la parte variabile della tariffa, fermo restando quella fissa, è dovuta nella misura del 40 per cento per i locali e le aree situati fino ad una distanza di 500 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato. Tale valore percentuale si riduce di tre punti per ogni ulteriori cento metri di distanza.
3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 12.



4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona in cui è ubicato l'immobile o il servizio è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, la sola parte variabile della tariffa è dovuta nella misura ridotta al 40 per cento a seguito di attestazione del soggetto gestore del servizio comunicata al Comune.
5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti urbani sia limitato con apposita deliberazione della giunta comunale a determinati periodi stagionali, la tariffa è dovuta in proporzione al periodo di esercizio del servizio in base alle tariffe annuali vigenti, senza applicazione di alcuna riduzione; la sola parte variabile della tariffa è dovuta nelle misure ridotte di cui al precedente comma 2 per i periodi in cui il servizio di raccolta non viene espletato.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto al rimborso, a seguito di deliberazione della giunta comunale, in base a domanda documentata, di una quota della parte variabile della tariffa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 4.

Art.10 - Presupposto della tariffa ed esclusioni.

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti esistenti nelle zone del territorio comunale.
2. La mera utilizzabilità delle superfici detenute è idonea per l'applicazione della tariffa;
3. L'esclusione è condizionata dalla prova da parte del detentore che le superfici detenute siano totalmente poste in condizioni di obiettiva non utilizzabilità. Costituisce prova idonea di non utilizzabilità dei locali la sola assenza di allacci alle reti di erogazione dei servizi pubblici, nei soli in casi in cui risulti normalmente condizionato alla esistenza dell'utenza l'utilizzo delle superfici assoggettabili.
4. Le suddetti esclusioni di superficie esplicano la loro efficacia sia per la parte fissa che quella variabile della tariffa.

Art.11 - Soggetti obbligati e soggetti responsabili del pagamento della tariffa.

1. La tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 11 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Sono assoggettabili alla tariffa anche le aree coperte comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 13, con obbligazione a carico del condominio. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, mentre responsabile per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo è il singolo occupante o detentore.
4. Per le locazioni di breve durata o di locali ammobiliati, da definirsi utenze non domestiche ai sensi del presente regolamento, obbligato al pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente, con diritto di rivalsa nei confronti dei singoli detentori.



Art. 12 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tariffa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 11, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art. 10 - comma 2, ultimo periodo - di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza stabilito dalla legge.
5. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le variazioni delle condizioni di assoggettabilità - diverse da quelle previste dal successivo articolo 13 - imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie assoggettabile - ivi comprese le variazioni della superficie assoggettabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei soggetti obbligati rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tariffa contemplate dal precedente art. 10 nonché quelle ascrivibili a errori materiali dei soggetti obbligati - producono i loro effetti:
 - a. dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se di tratta di variazioni che comportano un aumento della tariffa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dalla legge;

b. dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione della tariffa.

Art. 13 - Tariffe per particolari condizioni di uso.

2. Non sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a verde purché costituenti accessorio o pertinenza di locali assoggettabili a tariffa. Di contro, tali aree sono considerate per l'eventuale parte di regola presidiata dall'uomo.
3. La parte variabile della tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nel caso di:
 - a. abitazioni tenute a disposizione da soggetti, non residenti nel Comune per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:
 - . che vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
 - . che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - . che detta denuncia contenga l'indicazione del comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
 - b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.
4. La parte variabile della tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a) del comma 23., risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera a del precedente comma 2.
5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 2 e 3, che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.
6. L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 2 e 3; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

Art.14 - Deliberazione di tariffa.

1. Entro il termine legale di approvazione del bilancio preventivo, il comune, sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2 del DPR n. 158 del 1999, della disciplina descritta nel presente regolamento e del piano finanziario, delibera le tariffe, per ogni tipologia di utenza da applicare nell'anno successivo.
2. La deliberazione deve indicare gli elementi di quantificazione delle diverse tipologie di tariffe così come definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art.15 - Denunce.

1. I soggetti di cui all'art. 11 devono presentare al gestore del servizio, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione denuncia unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del comune. La denuncia può essere redatta su appositi modelli predisposti dal gestore del servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione della tariffa in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. A decorrere dal 1 gennaio 2007 per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati il Comune modifica d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli della Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali: Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze

19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento.

4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. Il soggetto gestore del servizio deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza degli utenti la denuncia di cui ai commi 1 e 2 va presentata al servizio anagrafico contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, stipula di utenze per l'erogazione di servizi anche se dati in concessione, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1. anche in assenza di detto invito.

Art.16 - Omessa, infedele ed incompleta denuncia

1. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il soggetto gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione quinquennale ad emettere atto di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, unitamente alla sanzione del 30 per cento di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 agli interessi moratori previsti per i tributi erariali, oltre all'applicazione delle eventuali ulteriori sanzioni previste dagli articoli 50 e seguenti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. Gli atti di cui al comma 1, sottoscritti dal soggetto gestore del servizio, devono contenere gli elementi identificativi dell'utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d'uso, dei periodi, della tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate.

Art.17 - Applicazione e riscossione della tariffa e del contributo provinciale.

1. La tariffa, unitamente al contributo provinciale, alle sanzioni, agli interessi moratori, nonché l'IVA da applicarsi sulla sola tariffa ai sensi dell'articolo 15 del DPR n. 633 del 1972, é riscossa dal Comune oppure dal soggetto gestore del servizio, nel rispetto della convenzione e del disciplinare stipulati con il Comune.
2. La riscossione volontaria, da effettuarsi in due rate, la prima entro il mese di giugno e la seconda entro il mese di dicembre, può essere effettuata tramite ruolo esattoriale, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni, oppure mediante qualsiasi altra forma prevista dall'articolo 52 del D.Lgs.n.446/97, nel caso la giunta comunale la ritenga più opportuna.

3. Non si fa luogo a riscossione, né a rimborsi, quando l'importo del versamento complessivo dovuto ai sensi del comma 1 dell'articolo precedente, comprensivo delle eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore a 12,00 Euro.

Art.18 - Poteri del soggetto gestore del servizio.

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle utenze, effettuata anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il soggetto gestore del servizio può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.
2. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, od anche in assenza di tale preventivo adempimento, il personale incaricato della rilevazione della superficie assoggettabile a tariffa, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, può accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla diretta rilevazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

Art.19 - Rimborsi.

1. Nei casi di errore e di duplicazione il gestore del servizio dispone il rimborso della tariffa entro novanta giorni.
2. Il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposto dal gestore del servizio entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 dell'art. 13, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica della richiesta di pagamento della tariffa.
3. In ogni altro caso, il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta è disposta dal gestore del servizio entro novanta giorni dalla domanda dell'utente da presentare, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dalla legge.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto dalla data di produzione della domanda l'interesse al saggio stabilito dal comma 1 dell'articolo 16 del presente regolamento.

Art. 20 - Tariffa giornaliera di smaltimento.

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare, contestualmente alla tassa o all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone, in quanto istituito dal Comune. Le somme riscosse a titolo di tariffa sono versate trimestralmente al gestore del servizio.
5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente al contributo provinciale, all'IVA ed agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
6. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
7. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni di cui al precedente articolo 14.
8. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della tariffa risulta inferiore a euro 4,00.

Art.21 - Abolizione della tassa rifiuti solidi urbani interni.

1. E' abolita la tassa rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III° del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
3. In sede di prima applicazione della tariffa, il gestore del servizio è tenuto a comunicare agli utenti del servizio gli elementi identificativi dell'utenza sui quali sarà calcolata la tariffa.

4. Sulla base della segnalazione di cui al precedente comma è concesso all'utente di segnalare al gestore della tariffa eventuali errori o comunque difformità fra i dati contenuti nella comunicazione sopra indicata rispetto alla situazione reale dell'utenza.

Art.22 - Rinvio ad altre disposizioni di legge o di regolamento del comune.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle norme di legge richiamate, ai decreti più sopra indicati, nonché a quelle contenute nei regolamenti adottati dal comune.